



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

| | |
|----------------------------|-------|
| Comune di Sesto Fiorentino | |
| UFFICIO AMBIENTE | |
| 12/12/2014 | |
| PROTOCOLLO N. | 58262 |
| CAT. 6 | CL. 9 |

Oggetto: Proroga della esternalizzazione a Publies Energia Sicura S.r.l. delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04. RELAZIONE

Quadro Normativo

La Legge n. 10 del 09/01/1991 detta le "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, prevedendo una serie di interventi mirati alla riduzione dei consumi energetici e fra questi le tipologie tecnico - costruttive per l'edilizia, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.

I controlli e le verifiche sono demandati ai Comuni ed alle Province e, più precisamente, per gli impianti termici l'art. 31 comma 3 della L. 10/91 recita: *"I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti"*.

Il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 approva il Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 10/1991.

Il D.P.R. 21/12/1999 n. 551 approva il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

L'art. 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti) del T.U. sulle disposizioni in materia Edilizia - D.P.R. n.380/2001 (che riproduce l'art. 31 della L.10/1991) prevede che: *"I Comuni con più di quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti"*.

La Legge 23/08/2004 n. 239, recante norme di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" all'articolo 1 comma 44 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici e di promozione di un reale sistema di verifica degli impianti termici.

Il D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, recante norme per "l'Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", adottato ai sensi della predetta Legge 23/08/2004 n. 239 introduce delle modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici, tenendo conto delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in questi anni di attuazione e dello sviluppo tecnologico.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Il Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006 ha introdotto le disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della Legge n. 306 del 31/10/2003.

L'art. 9, comma 2, del D.Lgs 192/05 dispone: *"Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali"*. Tale articolo è richiamato anche dall'allegato L all'art. 12 del D.Lgs 192/05 come modificato dal D.Lgs 311/06, il quale al punto 12 precisa che le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Inoltre ai Comuni spetta la gestione delle verifiche previste dall'articolo 14 della Delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la delibera 87/06, necessarie ad accertare che gli impianti di utenza gas situati su territorio Comunale siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 costituisce il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192." Tale decreto introduce importanti novità, meglio rappresentate nei seguenti paragrafi.

Il D.M. 10 febbraio 2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica.

La L.R. n. 39 del 24/02/2005 riporta "Disposizioni in materia di energia". In particolare l'art. 23-sexies recita: *"[...] la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:[...] f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. 192/2005; [...] l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23-quater; [...] n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23-ter; o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della L. 10/1991"*.

Il Regolamento comunale e la convenzione con Publies

Il Consiglio Comunale, con propria delibera n. 51 del 20/07/2010, ha approvato il "Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e impianti



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

gas", successivamente modificato con D.C.C. n. 106/2012, relativamente alle modalità di autocertificazione.

Con la citata D.C.C. n. 51/2010, inoltre, è stato stabilito di esternalizzare la funzione di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., definendo gli indirizzi per la redazione della convenzione, da approvare con determinazione dirigenziale, per regolare i rapporti tra il Comune e Publies. Per esigenze legate alla cadenza biennale del ciclo di controlli sugli impianti, il Consiglio Comunale ha stabilito la durata della convenzione in quattro anni.

Infine, il Consiglio Comunale ha deliberato *"di prendere e dare atto, nonché stabilire, che qualora la Regione Toscana, avvalendosi della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del D. Lgs. 192/05, emani una propria normativa di attuazione, della direttiva 2002/91/CE, oppure siano emanati gli appositi DPR di attuazione al D. Lgs. 192/05 o vari la normativa in materia, si provvederà con atto dirigenziale alla modifica della convenzione"*.

La Giunta Comunale, con propria delibera n. 169 del 27/07/2010, ha approvato gli oneri relativi alle verifiche ed ai controlli previsti dalla L. 10/91 e dalla Deliberazione AEEG 40/04.

Con determinazione dirigenziale n. 1037 del 29/09/2010, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e Publies Energia Sicura S.r.l. per il servizio di Accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti a gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04.

Il citato atto dirigenziale ha determinato inoltre *"di dare atto che gli oneri relativi ai controlli ed ispezioni di cui alla legge 10/1991 non comportano impegno di spesa per l'amministrazione comunale, ma sono direttamente a carico dei cittadini"* e *"di dare atto che gli oneri relativi ai controlli ed ispezioni (effettuati da Publies di cui alla Delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), che l'AC dovrà sostenere, saranno rimborsati da Consiag e dagli utenti"*;

In data 11/10/2010 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e la società Publies Energia Sicura S.r.l. per il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici e gas presenti sul territorio comunale, con durata di quattro anni.

La necessità di prorogare la convenzione

Il recente D.P.R. 74/2013 ha introdotto alcune novità in materia di verifiche e controllo sugli impianti termici, di seguito sinteticamente rappresentate.

Innanzitutto sono stati introdotti i controlli sugli impianti di climatizzazione estiva.

Sono stati stabiliti nuovi valori limite della temperatura ambiente, sia per gli impianti di climatizzazione invernale che per gli impianti di climatizzazione estiva.

Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale.

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegare verso un terzo (eccezione fatta per alcuni casi specifici).

Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.

Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 10 febbraio 2014).

Per le manutenzioni periodiche il D.P.R. 74 rimanda - come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. - alle istruzioni del costruttore dell' impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Secondo l'art. 7, c. 4, installatori e manutentori - abilitati ai sensi del D.M. 37/08 - nell' ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza le suddette operazioni vadano effettuate.

E' cambiata la periodicità con cui eseguire i controlli di efficienza energetica (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW. Inoltre sono stati introdotti i controlli di efficienza energetica anche per le pompe di calore, per le sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento e per gli impianti di cogenerazione. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.

L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.

Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.

Nel corso del mese di maggio 2014 la Regione Toscana ha invitato le Amministrazioni Comunali, le società che svolgono i servizi di controllo ed ispezione sugli impianti termici e le associazioni di categoria per gli esercenti nell'ambito di impianti termici, per presentare uno schema approssimativo del regolamento regionale che è in corso di redazione ai sensi dell'art. 23-sexies della L.R. 39/2005. I presenti hanno espresso molte perplessità e osservazioni a quanto presentato dai tecnici della Regione. Successivamente, nel mese di novembre 2014, la Regione ha presentato ai sopra citati soggetti la bozza finale del regolamento, che dovrebbe essere pubblicato entro i primi mesi del 2015, al termine dei procedimenti amministrativi necessari.

L'insieme delle novità introdotte dal D.P.R. 74/2013 e dal regolamento regionale in fase di redazione, comporteranno la necessità di un aggiornamento del Regolamento Comunale di cui alla D.C.C. 51/2010 e pertanto dei servizi oggetto di esternalizzazione. Lo stesso regolamento regionale prevederà un periodo transitorio durante il quale le amministrazioni comunali



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

dovranno recepire tali novità. La bozza finale presentata specifica inoltre che il termine ultimo relativo al periodo transitorio è il 31/12/2015.

In questo quadro normativo, incompleto ed a tratti contraddittorio, si propone alla Giunta Comunale di prorogare il servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., tenendo presente la principale finalità dei controlli stessi, di efficienza energetica nonché tutela della pubblica incolumità, a cui il Comune è comunque tenuto. Tale soluzione è in linea anche con il periodo transitorio avente termine ultimo al 31/12/2015, previsto dal regolamento regionale in corso di redazione.

In conclusione si propone di prorogare la convenzione, per le ragioni sopra rappresentate, fino al 31/12/2015.

Il Servizio Ambiente ha richiesto ed ottenuto la disponibilità di Publies a svolgere il servizio nei termini sopra riportati, con corrispondenza agli atti.

Sesto Fiorentino, 12/12/2014



Settore Sviluppo del Territorio
Il responsabile del Servizio Ambiente
Ing. *Leonardo Mangiarotti*

Leonardo Mangiarotti